



Regione Lombardia

IL CONSIGLIO

XII LEGISLATURA

ATTI: 2023/XII.2.6.5.24

SEDUTA DEL 10 SETTEMBRE 2026

DELIBERAZIONE N. XII/1799

Presidenza del Presidente ROMANI

Segretari: consiglieri CAPPELLARI e SCANDELLA

Consiglieri in carica:

ANELLI Roberto
ASTUTI Samuele
BAFFI Patrizia
BASAGLIA COSENTINO Giacomo
BESTETTI Marco
BOCCI Paola
BORGHETTI Carlo
BRAVO Carlo
BULBARELLI Paola
BUSSOLATI Pietro
CACUCCI Maira
CANTONI Alessandro
CAPARINI Davide Carlo
CAPPELLARI Alessandra
CARRA Marco
CARZERI Claudia
CASATI Davide
CESANA Marisa
COMINELLI Miriam
CORBETTA Alessandro
DELBONO Emilio
DELL'ERBA Romana
DI MARCO Nicola
DOTTI Anna
DOZIO Jacopo
FELTRI Vittorio
FERRAZZI Luca Daniel

FIGINI Fabrizio
FONTANA Attilio
FORTE Matteo
FRAGOMELI Gian Mario
GADDI Sergio
GALLERA Giulio
GALLIZZI Nicolas
GARAVAGLIA Christian
INVERNICI Diego
INVERNIZZI Ruggero
LICATA Giuseppe
LOBATI Jonathan
MACCONI Pietro
MAJORINO Pierfrancesco
MALANCHINI Giovanni Francesco
MANGIAROTTI Claudio
MARRELLI Luca
MASSARDI Floriano
MAZZALI Barbara
MAZZOLENI Alberto
MONTI Emanuele
NEGRI Alfredo Simone
NOJA Lisa
ORSENIGO Angelo Clemente
PALADINI Luca
PALESTRA Michela
PALMERI Manfredi

PASE Riccardo
PIAZZA Mauro
PILONI Matteo
PIZZIGHINI Paola
POLLINI Paola
PONTI Pietro Luigi
ROMANI Federico
ROMANO Paolo
ROSATI Onorio
ROTA Ivan
ROZZA Maria
SALA Andrea
SASSOLI Martina
SCANDELLA Jacopo
SCHIAVI Michele
SCURATI Silvia
SNIDER Silvana
SPELZINI Gigliola
VALCEPINA Chiara
VALLACCHI Roberta
VENTURA Marcello Maria
VILLA Alessia
VITARI Riccardo
VIZZARDI Massimo
ZAMPERINI Giacomo
ZOCCHI Luigi

Consiglieri in congedo: FIGINI e PONTI.

Assiste il Segretario dell'Assemblea Consiliare: EMANUELA PANI.

OGGETTO: RISOLUZIONE CONCERNENTE LA CONCLUSIONE DELL'INTESA CON LO STATO DI CUI ALL'ARTICOLO 116, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE AVENTE AD OGGETTO L'ATTRIBUZIONE DI ULTERIORI FORME E CONDIZIONI PARTICOLARI DI AUTONOMIA NELLE MATERIE "PROTEZIONE CIVILE", "PROFESSIONI" E "PREVIDENZA COMPLEMENTARE E INTEGRATIVA" E NELLA MATERIA "TUTELA DELLA SALUTE – COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA.

INIZIATIVA: II COMMISSIONE PERMANENTE "AFFARI ISTITUZIONALI ED ENTI LOCALI" E COMMISSIONE SPECIALE "AUTONOMIA E RIORDINO DELLE AUTONOMIE LOCALI".

CODICE ATTO: RIS/24

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la proposta di risoluzione 24, approvata dalla commissione II Commissione permanente “Affari istituzionali ed enti locali” e dalla Commissione Speciale “Autonomia e riordino delle autonomie locali”;

con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n. 70
Votanti	n. 69
Non partecipanti al voto	n. 1
Voti favorevoli	n. 48
Voti contrari	n. 21
Astenuti	n. 0

DELIBERA

di approvare il testo della Risoluzione n. 24 concernente la conclusione dell’intesa con lo Stato di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione avente ad oggetto l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle materie “protezione civile”, “professioni” e “previdenza complementare e integrativa” e nella materia “tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica”, nel testo che così recita:

“Il Consiglio regionale della Lombardia

visti

- l’articolo 5 della Costituzione in cui si prevede che “la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali” e altresì “adequa i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.”;
- l’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, ai sensi del quale “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.”;
- l’articolo 117 della Costituzione, che ai commi secondo e terzo elenca, rispettivamente, le materie che ricadono nella competenza legislativa esclusiva dello Stato e quelle riconducibili alla competenza legislativa concorrente;
- l’articolo 118 della Costituzione, il quale, in materia di ripartizione delle competenze amministrative tra Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, richiama i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza che il legislatore statale e i legislatori regionali sono tenuti a rispettare nell’attribuzione delle funzioni amministrative ai livelli territoriali di governo;

- l’articolo 119 della Costituzione, che riconosce alle Regioni e agli enti locali autonomia finanziaria di entrata e di spesa nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci e ne prevede il concorso ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea stabilendo, al comma secondo, che “I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome....(omissis)... Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.” e, al comma quarto, che le risorse derivanti dai tributi e dalle entrate propri, dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibile al loro territorio e dal fondo perequativo “consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.”;
- l’articolo 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione) il quale prevede che “con la legge con cui si attribuiscono, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, forme e condizioni particolari di autonomia a una o più regioni si provvede altresì all’assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, in conformità all’articolo 119 della Costituzione e ai principi della presente legge.”;
- la legge 26 giugno 2024, n. 86 (Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione) che definisce i principi generali per l’attribuzione alle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, e per la modifica e la revoca delle stesse, nonché delle modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione;
- lo Statuto d’autonomia della Lombardia che, all’articolo 14, comma 3, lettere g), stabilisce che spetta al Consiglio regionale deliberare in merito all’iniziativa e alla conclusione dell’intesa con lo Stato di cui all’articolo 116, terzo comma della Costituzione;

richiamati

- la deliberazione del Consiglio regionale del 17 febbraio 2015 n. X/368 “Indizione di referendum consultivo concernente l’iniziativa per l’attribuzione a Regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione” che ha approvato l’indizione del referendum consultivo, ai sensi degli articoli 25 e seguenti della legge regionale 28 aprile 1983, n. 34 (Nuove norme sul referendum abrogativo della regione Lombardia - Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni), ai fini dell’espressione di un voto popolare sul seguente quesito: “Volete voi che la Regione Lombardia, in considerazione della sua specialità, nel quadro dell’unità nazionale, intraprenda le iniziative istituzionali necessarie per richiedere allo Stato l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con le relative risorse, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione e con riferimento a ogni materia legislativa per cui tale procedimento sia ammesso in base all’articolo richiamato?”;
- gli esiti del referendum consultivo tenutosi il 22 ottobre 2017, che ha visto la partecipazione di 3.030.748 elettori (pari al 38,74 per cento degli aventi diritto), il 95,1 per cento dei quali si è espresso a favore del quesito referendario posto;
- la deliberazione del Consiglio regionale del 7 novembre 2017, n. X/1645 “Risoluzione concernente l’iniziativa per l’attribuzione alla Regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”;
- il Protocollo sottoscritto il 29 maggio 2018 da Regione Lombardia, ANCI Lombardia e UPL;

viste altresì

- le proprie deliberazioni:
- 17 febbraio 2015, n. X/637 (ODG/532) “Ordine del giorno concernente le materie oggetto dell’intesa tra lo Stato e Regione Lombardia”;
- 13 giugno 2017, n. X/1531 (MOZ/849) “Mozione concernente il referendum per l’autonomia della Lombardia: competenze e risorse”;
- 15 maggio 2018, n. XI/16 (ODG/1) “Ordine del giorno concernente l’evoluzione e sviluppo della trattativa ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”;
- 15 gennaio 2019, XI/420 (MOZ/121) “Riavvio del negoziato con il Governo per l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia per la Regione Lombardia”;
- 3 dicembre 2019, n. XI/780 (MOZ/270) “Autonomia differenziata con un percorso che unisca regioni, città metropolitane e province”;
- 6 dicembre 2022, n. XI/2588 (MOZ/845) “Mozione sull’autonomia della Regione Lombardia”;
- l’audizione congiunta del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, tenutasi in seno alla II Commissione “Affari istituzionali ed enti locali” e alla Commissione Speciale “Autonomia e riordino delle autonomie locali” il 21 luglio 2023;

richiamate, inoltre, le note

- 25 luglio 2024 del Presidente della Regione Lombardia indirizzata al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con la quale il Presidente della Regione trasmetteva al Ministro gli atti di iniziativa volti a riprendere il procedimento già avviato nel 2017 per l’attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in relazione a materie non riferibili a livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (c.d. materie NON LEP), in coerenza con quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, della legge 86/2024;
- 31 ottobre 2024 del Presidente della Regione Lombardia indirizzata al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con la quale il Presidente della Regione trasmetteva al Ministro, a supporto dell’istanza di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia avanzata dalla Regione Lombardia, documentazione concernente il quadro finanziario della Regione di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 86/2024, di cui si è tenuto conto nello svolgimento dei negoziati;

evidenziato che

- nel corso di successive interlocuzioni, la Regione Lombardia ha altresì rappresentato la volontà di integrare i negoziati già intrapresi con riguardo alla richiesta di attribuzione di specifiche funzioni nell’ambito della materia “tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica”;
- tale richiesta è stata ritenuta idonea in quanto non si pone la necessità di procedere alla previa determinazione di LEP, anche in considerazione del fatto che, come riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 192 del 2024, i LEP sono già stati determinati attraverso la definizione dei livelli essenziali di assistenza – LEA, su cui è intervenuto da ultimo il DPCM del 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502);

- in considerazione della correlazione con i livelli essenziali delle prestazioni, l’attribuzione di specifiche funzioni nell’ambito della materia “tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica” costituisce oggetto di autonoma e distinta intesa, in conformità all’articolo 2, comma 1, della legge 86/2024;
- l’attuazione dell’articolo 116 della Costituzione appare come la giusta risposta alle urgenze del nostro tempo, tenuto conto che l’omogeneizzazione è contro il dettato costituzionale, mentre la differenziazione ne è un principio fondamentale;
- il regionalismo è un percorso complesso che si è interrotto per poi riprendere più volte a causa dei cambi di Governo, ma il processo per attuare la Costituzione e per giungere all’autonomia, nota anche come regionalismo differenziato o a geometria variabile, è comunque proseguito negli anni;
- l’istituto del regionalismo differenziato si fonda sull’idea che le Regioni a statuto ordinario possano – in virtù delle proprie peculiarità – ottenere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, nel rispetto del principio di unità e indivisibilità della Repubblica;
- il regionalismo differenziato rappresenta una risposta concreta per assicurare una migliore rispondenza dell’azione pubblica alle necessità e caratteristiche locali, capace di avvicinare ancora di più i cittadini alle istituzioni e di consentire, in un sistema policentrico di governo, la partecipazione di organi locali all’esercizio della funzione legislativa ed alla formulazione dell’indirizzo politico in grado di contemperare esigenze di differenziazione e di solidarietà ed esigenze perequative, attraverso specifici provvedimenti che implementeranno dinamiche sussidiarie di differenziazione in positivo;

ricordato che

- il regionalismo ha origini storiche precise: si possono rammentare alcuni illustri personaggi del Risorgimento, come Gioberti, Cattaneo e Ferrari, e i primi tentativi di riorganizzazione dell’ordinamento con i progetti di legge di regionalismo amministrativo del 13 marzo 1861 di Minghetti e Farini;
- durante i lavori dell’Assemblea costituente, il 30 luglio 1946, in seno alla Commissione dei 75, si affermò: “ ... non si può pensare di creare l’ente Regione senza dargli la possibilità di raggiungere i fini per i quali viene istituito [...] Ora, una volta fissati i fini per i quali la Regione si istituisce, i suoi obiettivi, le sue funzioni di rinnovamento della dinamica politica e amministrativa della nazione, non si debbono lesinare i mezzi necessari allo svolgimento delle sue funzioni, perché altrimenti si compirebbe un’opera inutile ...”;
- la creazione dell’ente Regione - operata dalla nuova Costituzione - è il risultato di un percorso storico complesso, difficile, lento ma che voleva rispondere ad un preciso problema: quello dell’organizzazione del nostro Stato;
- con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) si è avviato un nuovo percorso, anzi vi è stato un nuovo impulso, per cogliere questa occasione grazie alla formulazione dell’articolo 116;
- durante il dibattito parlamentare di modifica dell’articolo 116 della Costituzione, è stato più volte evidenziato che il processo riformatore in atto aveva come punti qualificanti l’introduzione di una nuova gerarchia basata sulle funzioni e sui poteri esercitati dai diversi livelli istituzionali, nonché una più chiara definizione delle competenze legislative dello Stato e delle Regioni, con un rafforzamento dell’autonomia attraverso l’attribuzione di particolari condizioni di autonomia anche alla regioni ordinarie ispirandosi al principio autonomistico scaturito dalle leggi Bassanini;

- il primo Presidente della Lombardia (Piero Bassetti), durante il discorso per la celebrazione del 50° di Regione Lombardia il 7 luglio 2020, ha ricordato che “... la Costituzione quando fu approvata aveva come punto principale di innovazione le Regioni, inteso nel passaggio da uno Stato monarchico a uno repubblicano. Con la nascita delle regioni si ipotizza uno Stato fondato sul potere della Repubblica che viene dal basso, dalle autonomie e ascende alla sintesi nazionale rispetto allo Stato monarchico che sosteneva che il potere discendeva dal Re ... ci vuole più autonomia locale ...”;

considerato che

sono passati ulteriori venticinque anni prima di poter realmente attuare la riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione e rimane fermo l’obiettivo di rendere l’azione amministrativa più rapida e vicina alle esigenze della cittadinanza e degli amministratori, con una minore spesa pubblica, con una riduzione degli squilibri regionali, nascenti dal diverso grado di ricchezza e di sviluppo delle differenti zone del Paese;

constatato che

- l’autonomia non erode risorse alle altre Regioni e quindi non pregiudica la qualità e quantità delle prestazioni rese dagli altri enti territoriali, come afferma la stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 216 del 2008;
- la Corte costituzionale, inoltre, con sentenza n. 33 del 2019 ha riconosciuto la differenziazione come valore costituzionale, precisando che la differenziazione non solo è un valore garantito previsto dalla Costituzione ma talora è un valore necessario;

rilevato che

il regionalismo differenziato costituisce un tema di interesse che travalica i confini delle realtà territoriali tradizionalmente più coinvolte nel dibattito autonomistico;

ricordato che

- l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Lombardia, nella seduta del 18 marzo 2019, ha validato uno schema di procedura da seguire nell’ambito delle competenze consiliari una volta approvata l’intesa prevista in Costituzione, procedura poi illustrata successivamente nel corso di una seduta della Commissione Speciale “Autonomia e riordino delle autonomie locali”;
- nel corso degli anni, il Consiglio regionale è stato costantemente informato e coinvolto dalla Giunta nel percorso di attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione attraverso l’adozione di specifici atti di indirizzo, anche grazie all’attività istruttoria e di approfondimento svolta dalla Commissione Speciale “Autonomia e riordino delle autonomie locali”;
- la Commissione Speciale “Autonomia e riordino delle autonomie locali”, negli anni, ha svolto in merito al processo per l’attribuzione dell’autonomia differenziata una serie di audizioni, approfondimenti, studi, gruppi di lavoro e ricerche anche per acquisire specifici contributi scientifici in merito alla richiesta di autonomia;

tenuto conto che

sulla legge 86/2024 in materia di autonomia differenziata è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 192 del 2024, dichiarando non fondate le censure rivolte all'impianto complessivo della riforma pur formulando rilievi interpretativi e richiedendo correttivi su alcuni aspetti della disciplina, la Corte ha quindi ritenuto costituzionalmente praticabile il percorso delineato dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione per il riconoscimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia;

dato atto che

- in data 18 novembre 2025, il Governo e Regione Lombardia hanno sottoscritto un Accordo preliminare in merito all'intesa prevista dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione in conformità alla legge 86/2024 e alla sentenza n. 192 del 2024 della Corte costituzionale e del principio di leale collaborazione; tale accordo preliminare ha per oggetto, riconoscendo la gradualità del percorso per l'attuazione del regionalismo differenziato che aveva come obiettivo il completamento dei negoziati, le materie "protezione civile", "professioni", "previdenza complementare e integrativa" e "tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica" per la conseguente sottoscrizione dell'Intesa;
- in data 18 febbraio 2026 il Consiglio dei ministri ha approvato ufficialmente gli schemi di Intesa preliminare tra il Governo e le Regioni Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria, alla presenza dei rispettivi Presidenti di Giunta regionale;
- in data 2 aprile 2026 è stato formalizzato il parere della Conferenza Unificata sugli schemi d'intesa preliminare;

viste

le risoluzioni approvate, rispettivamente, dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 luglio 2026 e dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 luglio 2026 a conclusione dell'esame dello schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie "protezione civile", "professioni" e "previdenza complementare e integrativa", nonché dello schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nella materia "tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica";

preso, altresì, atto che

in data 23 luglio 2026 sono stati formalmente trasmessi dal Governo, nella persona del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, al Presidente della Regione Lombardia i pareri della Conferenza unificata e gli atti di indirizzo approvati dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con riguardo allo schema di intesa preliminare tra Governo della Repubblica Italiana e la Regione Lombardia;

considerati

gli esiti dell'ulteriore negoziato tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia, a conclusione dei quali lo schema di intesa definitivo è stato trasmesso alla Regione Lombardia in data 30 luglio 2026, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, terzo periodo, della legge 86/2024;

dato atto che

- il Presidente della Regione Lombardia ha informato, in data 31 luglio 2026, il Presidente del Consiglio regionale della conclusione del negoziato e della proposta di intesa condivisa con il Governo per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, prima della sottoscrizione dell'intesa;
- il Presidente del Consiglio regionale ha assegnato, in data 3 agosto 2026, il conseguente Doc. n. 12 “Documento relativo al percorso di autonomia differenziata ex articolo 116, comma 3, della Costituzione” alla II Commissione “Affari istituzionali ed enti locali” e alla Commissione speciale “Autonomia e riordino delle autonomie locali”, in sede coreferente, nonché al Consiglio delle autonomie locali per esprimere il parere di propria competenza, ai sensi dell'articolo 11 bis della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 22 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto d'autonomia);
- l'intesa preliminare prevede, in sintesi, in materia di protezione civile, il “potere di ordinanza in deroga per emergenze di rilievo regionale; l'automatica attribuzione al Presidente della Regione del ruolo di commissario delegato per la gestione dell'emergenza di rilievo nazionale che interessa il territorio della Regione; il reclutamento, anche d'urgenza e in deroga alla disciplina statale, di personale regionale di protezione civile, la formazione degli operatori di protezione civile; l'estensione ai veicoli e ai conducenti della protezione civile regionale delle disposizioni applicabili a quella nazionale”; in materia di professioni, “la disciplina professioni non ordinistiche di rilievo regionale, il riconoscimento delle qualifiche professionali possedute da cittadini UE per l'esercizio delle professioni regionali”; in materia di previdenza complementare e integrativa, “la promozione di forme di previdenza complementare e integrativa su base regionale e disciplina del relativo funzionamento operativo e organizzativo”; in materia di tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica, “il superamento degli specifici tetti di spesa, attraverso l'allocazione delle risorse vincolate su altri ambiti di spesa sanitaria, individuare tariffe di rimborso e di remunerazione differenti rispetto a quelle nazionali, l'autonoma gestione delle risorse per gli interventi sul patrimonio edilizio e tecnologico, l'istituzione e gestione di fondi sanitari integrativi”;

evidenziato che

- l'articolo 2 “Procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione” della legge 86/2024, al comma 5, prevede che “lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla Regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali”;
- il Consiglio delle autonomie locali (CAL), ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, esprime parere obbligatorio nei casi individuati dalla legge;
- il CAL esprime parere obbligatorio non vincolante sulle iniziative della Regione volte ad ottenere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia come previsto dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, ai sensi dell'articolo 11 bis della l.r. 22/2009;
- in data 7 settembre 2026 è stato acquisito il parere del CAL ai sensi dell'articolo 11 bis della l.r. 22/2009;
- il parere reso dal CAL ha, dunque, ottemperato alla previsione costituzionale di sentire gli enti locali;

- la sottoscrizione dell’intesa oggetto della presente deliberazione costituisce una significativa tappa del più ampio percorso istituzionale intrapreso dalla Regione Lombardia per la piena valorizzazione delle autonomie riconosciute dalla Costituzione e che, nel rispetto dell’unità nazionale e delle procedure previste dall’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, permane l’impegno della Regione a proseguire, anche negli anni successivi, ogni utile iniziativa volta all’acquisizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle materie consentite dall’ordinamento, nonché all’aggiornamento e all’evoluzione degli strumenti già conseguiti;

considerato, infine, che

il è chiamato ad approvare una risoluzione, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, lettera g), dello Statuto d’autonomia della Lombardia e in analogia e in linea con quanto avvenuto nella seduta del 7 novembre 2017 con la deliberazione n. X/1645, con la quale autorizza il Presidente della Regione a sottoscrivere l’intesa oggetto della comunicazione;

vista

la proposta della II Commissione “Affari istituzionali ed enti locali” e della Commissione Speciale “Autonomia e riordino delle autonomie locali” approvata nella seduta congiunta del 2 settembre 2026;

delibera

di esprimersi a favore della conclusione dell’intesa con lo Stato di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione ai sensi dell’articolo 14, comma 3, lettera g), dello Statuto d’autonomia della Lombardia;

impegna il Presidente della Regione

alla sottoscrizione delle intese definitive tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia, avente ad oggetto l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, rispettivamente nelle materie “protezione civile”, “professioni” e “previdenza complementare e integrativa” e nella materia “tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica”, parti integranti e sostanziali della presente risoluzione;

impegna, altresì, il Presidente della Regione

- all’adozione di tutti gli atti necessari, prodromici e consequenziali utili per ogni attività di attuazione, nonché al coordinamento e aggiornamento dell’intesa necessari per eventuali modifiche di drafting o adeguamenti dettati da modifiche normative;
- a garantire adeguata, costante e tempestiva informativa al Consiglio regionale, alla II Commissione “Affari istituzionali ed enti locali”, alla Commissione Speciale “Autonomia e riordino delle autonomie locali” e alle singole commissioni consiliari competenti per materia in merito alla sottoscrizione dell’intesa, nonché ai successivi adempimenti e alle relative fasi attuative;
- a garantire che, come anche previsto dall’articolo 6 della legge 86/2024, le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione siano attribuite, dalla Regione medesima, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, ai comuni, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane e Regione, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;

- ad aggiornare con il CAL, ANCI Lombardia, UPL, Città metropolitana e le autonomie interessate il Protocollo del 29 maggio 2018, al fine di rafforzare il ruolo delle autonomie locali nell’attuazione del percorso dell’autonomia differenziata;
- a garantire, in ogni caso, il coinvolgimento effettivo degli enti locali, in particolare attraverso il CAL, e del partenariato economico e sociale, attraverso i propri organismi rappresentativi, nell’attuazione a livello regionale delle intese oggetto della presente risoluzione;
- a proseguire il negoziato sulle altre materie suscettibili di attribuzione alla Regione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione.”.

IL PRESIDENTE
(f.to Federico Romani)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
(f.to Alessandra Cappellari)
(f.to Jacopo Scandella)

IL SEGRETARIO
DELL’ASSEMBLEA CONSILIARE
(f.to Emanuela Pani)